

Codice A1816B

D.D. 18 dicembre 2020, n. 3496

DEMANIO IDRICO FLUVIALE - CNPO564 (servitù) - Rinnovo concessione demaniale per due ponticelli, uso agricolo, del rio di Rittana, in località Borgata Tanara (sup. mq 16,10) e in località Borgata Ponte (sup. mq 17,74), nel comune di Rittana (CN). Richiedente: Sig. Chesta Secondo - Rittana (CN).



ATTO DD 3496/A1816B/2020

DEL 18/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: DEMANIO IDRICO FLUVIALE – CNPO564 (servitù) - Rinnovo concessione demaniale per due ponticelli, uso agricolo, del rio di Rittana, in località Borgata Tanara (sup. mq 16,10) e in località Borgata Ponte (sup. mq 17,74), nel comune di Rittana (CN). Richiedente: Sig. Chesta Secondo – Rittana (CN).

Vista l'istanza di rinnovo della concessione demaniale, rilasciata con disciplinare rep. 2310 del 14/02/2012, presentata in data 13/11/2020 (acquisita al prot. n. 56490/A1816B), dal Sig. Chesta Secondo per l'occupazione di sedime demaniale con due ponticelli, uso agricolo, del rio di Rittana in località Borgata Tanara (sup. mq 16,10), individuata catastalmente al F. 3, mappale 129 e in località Borgata Ponte (sup. mq 17,74), individuata catastalmente al F. 3, mappali 12 e 175 nel comune di Rittana (CN).

Considerato che all'istanza di rinnovo della concessione è stata allegata la dichiarazione del Tecnico abilitato, Geom. Romiglio Maurizio, redatta in data 13/11/2020, attestante la non modificazione dello stato dei luoghi e del tipo d'uso e che non sono state apportate variazioni all'opera già autorizzata con P.I. 5042, rilasciata dalla Regione Piemonte – Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo, Autorità Idraulica competente, con D.D. n. 109/DB1410 del 24/01/2012.

Vista la concessione demaniale, rilasciata al Sig. Chesta Secondo con Disciplinare n. di rep. 2310 del 14/02/2012 con scadenza al 31/12/2020.

Preso atto che per l'attraversamento sono sempre stati regolarmente versati i canoni richiesti.

Considerato che l'istruttoria è stata esperita positivamente.

Vista la bozza di disciplinare allegata alla presente Determinazione.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- D. lgs. n. 112/1998 art. 86 e 89;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- L.R. 44/2000, art. 59;
- L.R. n. 20/2002 e s.m.i.;
- L.R. 12/2004 e s.m.i.;
- D.P.G.R. n. 14/R/2004 del 6/12/2004 e s.m.i.;
- L.R. 23/2008 art. 17;

determina

- di concedere al Sig. Chesta Secondo il rinnovo della concessione per l'occupazione di sedime demaniale, (disciplinare Rep. n. 2310 del 14/02/2012 con scadenza il 31/12/2020), per due ponticelli, uso agricolo, del rio di Rittana in località Borgata Tanara (sup. mq 16,10), individuata catastalmente al F. 3, mappale 129 e in località Borgata Ponte (sup. mq 17,74), individuata catastalmente al F. 3, mappali 12 e 175, nel comune di Rittana (CN);
- di accordare la concessione a titolo precario per **anni nove, a decorrere dalla data di scadenza fino al 31/12/2029**, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni meglio descritte nella bozza di disciplinare citata in premessa e allegata alla presente determinazione;
- di stabilire che il canone annuo, fissato in Euro 376,00 (trecentosettantasei/00) e soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta della Regione Piemonte;
- di richiedere il canone, la cauzione e la firma del disciplinare secondo quanto stabilito dall'art. 12 del D.P.G.R. n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- di dare atto che l'importo di Euro 376,00 (trecentosettantasei/00) a titolo di canone anno 2020 sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2020;
- di dare atto che l'importo di € 68,00 (sessantott/00) ad integrazione del deposito cauzionale, sarà introitato sul capitolo 64730/2021 e impegnato sul capitolo 442030/2021;
- di approvare la bozza di disciplinare di concessione allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale di Cuneo

Schema disciplinare di rinnovo concessione per occupazione sedime demaniale - servitù-
- CNPO564-

Rep. n° **del**

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo della concessione demaniale (Rep. n. 2310 del 14/02/2012) per l'occupazione di sedime demaniale con due ponticelli, uso agricolo, del rio di Rittana in località Borgata Tanara (sup. mq 16,10) e in località Borgata Ponte (sup. mq 17,74), nel comune di Rittana (CN), ai sensi del D.P.G.R. n.14/R/2004 e s.m.i..

Richiedente: Sig. Chesta Secondo nato a() il – CF, residente incomune

Art. 1 - Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo della concessione demaniale (Rep. n. 2310 del 14/02/2012) per l'occupazione di sedime demaniale con due ponticelli, uso agricolo, del rio di Rittana in località Borgata Tanara (sup. mq 16,10), individuata catastalmente al F. 3, mappale 129 e in località Borgata Ponte (sup. mq 17,74), individuata catastalmente al F. 3, mappali 12 e 175, nel comune di Rittana (CN). Il rinnovo della concessione è accordato fatte salve le competenze di ogni altro Ente o Amministrazione.

Art. 2 - Prescrizioni tecniche per il mantenimento dell'opera.

Il rinnovo della Concessione per l'utilizzo del demanio idrico con servitù di cui all'art. 1, viene accordato con riferimento all'Autorizzazione Idraulica (ex R.D. 523/1904) P.I. 5042 rilasciata dalla Regione Piemonte – Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto

Idrogeologico di Cuneo, Autorità Idraulica competente, con D.D. n. 109/DB1410 del 24/01/2012 ed alla dichiarazione tecnica a firma di Tecnico abilitato, datata 13/11/2020 relativa alla non modificazione dello stato dei luoghi, il tipo d'uso e che non sono state apportate variazioni all'opera già autorizzata, allegata a far parte integrante del presente Disciplinare. Il mantenimento dell'opera oggetto della concessione, la gestione e la manutenzione della medesima dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni, contenute nell'autorizzazione idraulica sopra richiamata.

Art. 3 – Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni nove e pertanto con scadenza al 31/12/2029**. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

Art. 4 - Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare il sedime demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti

altrui e da non arrecare danni a terzi o allo stesso sedime demaniale. Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dell'opera ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'Autorità idraulica competente. Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dell'opera la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 - Canone.

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone annuo è fissato nella misura di **Euro 376,00 (trecentosettantasei/00)**. Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art.6 - Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione pari a due annualità del canone, per un importo di **Euro 752,00 (settecentocinquantadue/00)**. Preso atto del deposito cauzionale versato nell'anno 2012 avvenuto al momento della costituzione della concessione Rep. n. 2310 del 14/02/2012, il concessionario è tenuto all'integrazione del deposito cauzionale di € 68,00 ($€ 376,00 \times 2 = € 752,00 - € 684,00 = \text{differenza } € 68,00 \text{ (sessantotto/00)}$) da integrare). Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. 7 - Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9 – Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio nel comune di ..., via ... n. Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Cuneo li,

Firma del concessionario

per l'Amministrazione concedente

Il Dirigente di Settore

Arch. Graziano Volpe